

D.P. n. 527/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed in particolare l’articolo 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 12, comma 3, concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 68;

VISTO il D.P. 181/Area 1/S.G. del 10 novembre 2025 ed in particolare l’articolo 2 con cui il Presidente della Regione, al fine di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTO il D.P. 512-GAB del 3 marzo 2026 con cui il Presidente della Regione, a seguito del perfezionamento delle dimissioni rassegnate dal Sindaco del Comune di Messina con l’avvenuto accertamento della loro efficacia ed irrevocabilità, dopo aver dichiarato la cessazione del Sindaco e della Giunta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni (O.R.EE.LL.), ha nominato un Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Messina (ME) in sostituzione degli organi cessati fino all’insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

VISTA la nota prot. n. 83353 dell’11 marzo 2026 del Commissario Straordinario nominato per la gestione del Comune di Messina con il D.P. 512-GAB del 3 marzo 2026, indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica e trasmessa al Dipartimento delle Autonomie Locali con nota assessoriale prot. n. 1262 del 12 marzo 2026, acquisita al protocollo dipartimentale in data 13 marzo 2026 al n. 4416, con la quale detto Commissario, ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 55, comma 2, della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, ivi adducendo le specifiche motivazioni che qui si richiamano integralmente nel loro contenuto, ha manifestato la necessità che l’attuale assetto gestionale del citato comune venga integrato con la nomina di almeno una figura vicaria al fine di consentire una più efficace ripartizione delle competenze funzionali;

CONSIDERATO di poter condividere, anche nella qualità di Assessore regionale *ad interim* per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, le motivazioni rappresentate dal Commissario straordinario nella nota prot. n. 83353 dell’11 marzo 2026 e la richiesta avanzata dallo stesso per la nomina ai sensi dell’art. 55, comma 2, della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, di un Vice Commissario straordinario, secondo quanto comunicato al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali con la citata nota prot. n. 1262 del 12 marzo 2026;

RILEVATO che il predetto Vice commissario straordinario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando: il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'articolo 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota dell'Ufficio di gabinetto dell'Assessore ad *interim* prot. n. 1533/GAB del 26.03.2026 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

RILEVATO che al predetto Vice Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono applicabili i criteri di nomina e di attribuzione del compenso spettante stabiliti nel medesimo articolo 55 per i commissari straordinari;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale);

CONSIDERATO che il presente atto è da intendersi sottoscritto dal Presidente della Regione anche in qualità di Assessore regionale *ad interim* per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per le funzioni propositive a quest'ultimo attribuite dall'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

DECRETA

Articolo 1

Il dott. Bernardo Campo, con la qualifica di dirigente a tempo determinato della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 124 della legge regionale 31.01.2024, n.3 e ss.mm.ii., è nominato Vice Commissario straordinario presso il Comune di Messina, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

Articolo 2

Al Vice Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20 gennaio 2023 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale), oltre al trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, li 30 marzo 2026

IL PRESIDENTE

Renato Schifani